



autostrada del Brennero

**SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA RIMBORSO SPESE
MEDICHE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ
CIG 758644112A**

4

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

agosto 2018

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(dott. Peter Frick)

INDICE

ART. 1) NORME APPLICABILI	3
ART. 2) DEFINIZIONI	3
ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 4) DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 5) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART.7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO	4
ART. 8) ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4
ART. 9) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
ART. 10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	5
ART. 11) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 12) SUBAPPALTO	6
ART. 13) COORDINATORE E PERSONALE DELLA COMPAGNIA - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	6
ART. 14) RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	7
ART. 15) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	7
ART. 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 17) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	8
ART. 18) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMPAGNIA	8
ART. 19) SISTEMA QUALITÀ DELLA COMPAGNIA	9
ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (SENSIBILI) DEGLI ASSICURATI	10
ART. 22) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	10
ART. 23) DOMICILIO LEGALE	11
ART. 24) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 25) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE	11
ART. 26) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	11
ART. 27) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	11
ART. 28) ULTERIORI DOCUMENTI	11

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al Servizio Assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti di Autostrada del Brennero S.p.a.

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ..., è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, l'Impresa/RTI/Consorzio, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominata Compagnia) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dal contratto, dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dalla Compagnia nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, "Codice della Strada";
- il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- il Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle Assicurazioni private".

ART. 2) DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Compagnia:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.;
- **Assicurato:** il dipendente di Autostrada del Brennero S.p.A.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio assicurativo per la copertura Rimborso Spese Mediche a favore dei dipendenti della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel Capitolato, negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione della Compagnia dal direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 4) DURATA DELL'APPALTO

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2021.

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Il bando prevede l'opzione di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori anni tre con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché di prorogare la durata del contratto per ulteriori mesi sei al fine di portare alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016. Per

tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale.

ART. 5) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale, determinato in base all'offerta presentata in sede di gara, è di euro, al lordo delle imposte. Il predetto importo potrà variare, in aumento o in diminuzione, in ragione del numero della popolazione assicurata, di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dall'articolo 106 del Codice, ovvero al verificarsi della condizioni risolutiva di cui all'articolo 4, punto 4.3, del disciplinare di gara.

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il Corrispettivo, o premio, è frazionato in rate annuali aventi scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

In deroga all'articolo 1901 del Codice Civile, la Società pagherà alla Compagnia la prima rata entro 60 giorni dalla data di effetto iniziale (le ore 24 del 31 dicembre 2018) e le rate successive entro 60 giorni dalla rispettiva scadenza. In caso di variazioni onerose, il premio sarà pagato entro 60 giorni dalla data di effetto iniziale della variazione stessa.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

ART.7) STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

Tramite ordini di servizio in forma scritta, riportanti le ragioni tecniche e le finalità dell'ordine stesso, il direttore dell'esecuzione impartisce alla Compagnia tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie a garantire che le prestazioni siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte.

ART. 8) ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel contratto, negli elaborati progettuali e nell'offerta presentata dalla Compagnia.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) il rispetto da parte della Compagnia degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

ART. 9) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo alla Compagnia tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo il relativo verbale, firmato anche dalla Compagnia, nel quale sono indicate le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività e sono descritti i mezzi e gli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Società.

Quando, nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del Codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che la Compagnia deve eseguire immediatamente. In tal caso, nell'ipotesi di mancata successiva stipulazione del contratto, si terrà conto di quanto eseguito dalla Compagnia per rimborsare le relative spese.

Qualora la Compagnia non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, le sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dalla Compagnia stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 10) MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce alla Compagnia le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della Compagnia stessa.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, la Compagnia non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti alla Compagnia ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Per eventuali prestazioni non previste nell'elenco prezzi si provvede alla determinazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni simili compresi nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e la Compagnia, e approvati dal RUP.

In caso di maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Società su proposta del RUP.

La Società può ingiungere alla Compagnia l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, anche qualora non siano accettati dalla stessa.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

ART. 11) FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, anche a fronte della comunicazione della Compagnia di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme alla Compagnia.

ART. 12) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

ART. 13) COORDINATORE E PERSONALE DELLA COMPAGNIA - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

La Compagnia dovrà nominare un coordinatore d'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore dell'esecuzione del contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore d'appalto dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il coordinatore d'appalto sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini del direttore dell'esecuzione del contratto;
- b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche richieste dal direttore dell'esecuzione.

La Compagnia è tenuta a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore d'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore d'appalto.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e di conseguenza il nominativo proposto per il ruolo di coordinatore d'appalto.

Ove il coordinatore d'appalto ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti la Compagnia non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte del direttore dell'esecuzione per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto.

La Compagnia dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

La Compagnia risponde dell'idoneità del coordinatore d'appalto e, in generale, di tutto il personale addetto alle prestazioni oggetto di appalto, che deve essere di gradimento del direttore dell'esecuzione.

La Società designa un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e un Responsabile del Procedimento (RUP) per essere rappresentata nei confronti della Compagnia ai fini dell'appalto.

ART. 14) RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

La Compagnia risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il direttore dell'esecuzione del contratto e il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

La Compagnia è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatole, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limita né riduce tale piena incondizionata responsabilità.

Ai fini suddetti la Compagnia sarà tenuta a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 15 del presente schema di contratto.

ART. 15) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più alla Compagnia rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, la Compagnia ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (percento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad euro (in cifre) euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Compagnia per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

La Società può richiedere alla Compagnia la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

ART. 16) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società gestisce la tratta autostradale Brennero - Verona – Modena, come da convenzione sottoscritta con ANAS, in proroga tecnica rispetto alla scadenza della concessione stessa e nelle more dell'individuazione di eventuale altro concessionario, al fine di garantire la continuità della gestione. Qualora dovesse avvenire il subentro di altro concessionario autostradale prima del termine stabilito quale naturale scadenza del presente appalto, il nuovo concessionario avrà facoltà di subentrare nel relativo contratto in essere alle medesime condizioni. In difetto di esercizio del citato diritto potestativo di subentro, il contratto si scioglierà alla data finale della gestione autostradale da parte della Società (condizione risolutiva), senza che la Compagnia possa reclamare alcunché a titolo di risarcimento, indennizzo, o a qualunque altro titolo. Al fine del tempestivo esercizio di cui sopra, sarà onere della Società segnalare al subentrante l'esistenza del diritto.

Il disposto di cui sopra si applica, limitatamente alle parti scorporate, anche in caso di scorporo, scissione o cessione di parti della Società o rami aziendali.

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti della Compagnia sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Compagnia ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio.

ART. 17) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

La Società potrà recedere dal contratto, con un preavviso di mesi 6, in caso di disdetta o mancato rinnovo del contratto nazionale o aziendale che disciplina la copertura del rimborso spese mediche a favore dei dipendenti.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto nei termini di cui all'articolo 109 del Codice.

ART. 18) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMPAGNIA

Non è applicabile al presente appalto la Facoltà di recesso da parte della Compagnia.

ART. 19) SISTEMA QUALITÀ DELLA COMPAGNIA

La Compagnia ha l'obbligo di fornire alla Società, su richiesta di quest'ultima, la documentazione del Sistema Qualità, ove presente, inerente la gestione del servizio.

La Società può eseguire ispezioni e acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che la Compagnia deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni

presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: privacy@autobrennero.it.

Per la Compagnia il Titolare del trattamento è, con sede in e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è, domiciliato in e contattabile presso

Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PARTICOLARI (SENSIBILI) DEGLI ASSICURATI

La Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che i dati personali e particolari (sensibili) degli assicurati siano trattati secondo la normativa vigente applicabile (Regolamento UE 679/2016 e normativa italiana applicabile), che la protezione di tali dati sia garantita in tutti i processi di trattamento, compreso il flusso informativo verso l'esterno, applicando logiche organizzative, modalità operative e sistemi informativi compliant al GDPR – Regolamento UE 679/2016.

ART. 22) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

La Compagnia, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
 - atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01”, del “Codice Etico e di Comportamento”, nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento “Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza” di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale della Compagnia, questo si impegna a informare gli interessati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali. L'informativa completa è consultabile sul sito della Società alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 23) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione a esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 24) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che le condizioni contrattuali e di polizza saranno interpretate nella modalità più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente.

ART. 25) RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dalle condizioni contrattuali e di polizza, valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento, sede del Contraente.

ART. 26) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (la Compagnia potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, verrà scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 27) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Forma, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 28) ULTERIORI DOCUMENTI

Le Parti sottoscrivono inoltre, per accettazione, lo schema di contratto.